



LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE E LA PROMOZIONE DEL **SERVICE LEARNING**

Documento approvato dal Senato Accademico nella seduta del 29 aprile 2026

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. L'Università degli Studi di Camerino (di seguito anche "Ateneo"), nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, riconosce il Service Learning quale approccio formativo innovativo volto a integrare l'apprendimento accademico con attività di servizio alla comunità.
2. Le presenti Linee guida disciplinano i principi, gli ambiti di applicazione e le modalità generali per la promozione e l'attivazione di iniziative di Service Learning all'interno dell'Ateneo.
3. L'Ateneo promuove il Service Learning al fine di:
 - a. rafforzare l'efficacia formativa dei percorsi di studio attraverso approcci esperienziali e partecipativi;
 - b. sviluppare competenze trasversali, civiche e professionali degli studenti;
 - c. favorire il coinvolgimento attivo degli studenti nei processi di apprendimento;
 - d. contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio;
 - e. consolidare il ruolo dell'Università quale soggetto attivo nella produzione condivisa di conoscenza.

Art. 2 – Definizione di Service Learning

1. Ai fini delle presenti Linee guida, il Service Learning è definito come un approccio educativo che integra, all'interno di un unico percorso formativo: obiettivi di apprendimento curricolare; attività di servizio volte a rispondere a bisogni reali della comunità; pratiche di collaborazione e co-progettazione con soggetti esterni; valutazione degli esiti formativi e dell'impatto sociale.
2. Il Service Learning si caratterizza per la stretta connessione tra dimensione accademica e dimensione civica, contribuendo all'integrazione tra didattica, ricerca e terza missione.

Art. 3 – Ambiti di applicazione

1. Le attività di Service Learning possono essere sviluppate nell'ambito di:
 - a. insegnamenti e moduli didattici dei Corsi di Studio;
 - b. attività formative a scelta dello studente;
 - c. tirocini e attività assimilabili;
 - d. laboratori, progetti interdisciplinari e attività di ricerca applicata;
 - e. ulteriori iniziative formative utili all'inserimento nel mondo del lavoro coerenti con gli obiettivi dei Corsi di Studio.

2. Le iniziative possono essere realizzate anche in forma interdisciplinare, coinvolgendo più Corsi di Studio, Scuole o strutture dell'Ateneo.

Art. 4 – Soggetti coinvolti

1. Le attività di Service Learning prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti:
 - a. studenti, in qualità di partecipanti attivi ai processi di apprendimento e di servizio;
 - b. docenti, con funzioni di progettazione, coordinamento e supervisione scientifica e didattica;
 - c. corsi di Studio e strutture didattiche, responsabili dell'integrazione e riconoscimento delle attività nei percorsi formativi;
 - d. partner territoriali, quali enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, istituzioni educative e altri soggetti della comunità.
2. La collaborazione con i partner territoriali è finalizzata alla co-progettazione e alla realizzazione di interventi coerenti con bisogni reali del contesto di riferimento.

Art. 5 – Principi metodologici

1. Le attività di Service Learning si fondano sui seguenti principi:
 - a. integrazione tra apprendimento teorico e applicazione pratica in contesti reali;
 - b. centralità dello studente e del suo ruolo attivo nel processo formativo;
 - c. co-progettazione con i partner territoriali;
 - d. riflessione critica strutturata sull'esperienza;
 - e. orientamento all'impatto sociale e alla responsabilità civica;
 - f. inclusività, partecipazione e valorizzazione delle diversità.
2. Le iniziative devono garantire coerenza tra obiettivi formativi, attività svolte e risultati attesi, nonché adeguate modalità di documentazione e valutazione.

Art. 6 – Attivazione delle iniziative

1. Le iniziative di Service Learning sono attivate dai Corsi di Studio, dai docenti o da altre strutture dell'Ateneo, nel rispetto dei regolamenti didattici vigenti.
2. L'integrazione delle attività nei percorsi formativi avviene secondo le modalità definite dai singoli Corsi di Studio, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU).
3. L'Ateneo può promuovere specifici programmi, avvisi o bandi finalizzati a sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative di Service Learning.

Art. 7 – Riconoscimento e valorizzazione delle competenze

1. Le attività di Service Learning contribuiscono allo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali, civiche e professionali.
2. Il riconoscimento delle competenze può avvenire attraverso il riconoscimento di CFU, secondo quanto previsto dai regolamenti didattici e dalla normativa, attestazioni di partecipazione e di competenza, rilascio di open badge e micro-credential, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con la regolamentazione di Ateneo.
3. Le modalità di riconoscimento sono definite dai Corsi di Studio e dalle strutture competenti, nel rispetto dell'autonomia didattica e delle disposizioni di Ateneo.

Art. 8 – Supporto e promozione

1. L'Ateneo promuove lo sviluppo del Service Learning attraverso attività di formazione rivolte a docenti e personale coinvolto, supporto metodologico alla progettazione e realizzazione delle iniziative, strumenti e piattaforme digitali per la gestione e la documentazione delle attività e azioni di comunicazione e disseminazione delle esperienze.
2. Le strutture competenti dell'Ateneo assicurano il coordinamento delle attività di supporto e promozione.

Art. 9 – Monitoraggio e valutazione

1. L'Ateneo cura il monitoraggio e la valutazione delle iniziative di Service Learning al fine di verificare la qualità delle attività formative, rilevare l'impatto sugli studenti e sul territorio, individuare buone pratiche e favorirne la diffusione.
2. I risultati delle attività di monitoraggio e valutazione contribuiscono ai processi di assicurazione della qualità della didattica e della terza missione.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Le presenti Linee guida costituiscono il quadro di riferimento per l'adozione e lo sviluppo del Service Learning nell'Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai regolamenti didattici e alle altre disposizioni di Ateneo vigenti.
3. L'Ateneo può adottare provvedimenti attuativi, inclusi bandi e documenti operativi o specifici accordi con enti esterni, per la realizzazione delle iniziative di Service Learning.
4. Le presenti Linee guida sono approvate dal Senato Accademico e possono essere aggiornate su iniziativa dello stesso Organo o su proposta delle strutture o ruoli che governano le attività didattiche o le attività di supporto alla terza missione dell'Ateneo, anche in relazione all'evoluzione delle pratiche didattiche, delle politiche di Ateneo e dei riferimenti nazionali ed europei.

=====

Aprile 2026

Documento.curato.dall'Area.Pianificazione?didattica.e.sistemi.qualità